

ORIGINALE



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE
n. 23

data 24 aprile 2018

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 9:45 nella residenza Municipale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di II^a convocazione, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

OGGETTO:
Adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000.-

RISERVATO ALLA

RAGIONERIA

BILANCIO _____

MISS. _____ PROG. _____

TIT. _____ MACR.AG. _____

CAP. N. _____

ATTO N. _____

RISERVATO AL SETTORE
PROPONENTE

SETTORE n. 02

Repertorio n. 01

data 05.03.2018

RISERVATO SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA

n. 04

data 05.03.2018

N.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	ALBIOLO GIOACCHINO	X	
2	TRANCHINA SALVATORE		X
3	LO BAIDO GIUSEPPE		X
4	GIOIOSA FRANCESCO		X
5	LO BAIDO MAURO	X	
6	GOVERNANTI SALVATORE	X	
7	D'AMICO VITO	X	
8	CATALANO GIOACCHINO		X
9	PRUSSIANO ANDREA	X	
10	AIELLO FILIPPO	X	
11	MOTISI MARIA GRAZIA	X	
12	GUIDA ROSETTA		X
13	LO IACONO LEONARDO		X
14	RAPPA SALVATORE		X
15	AMOROSO CALOGERO		X
16	RICUPATI GIANLUCA	X	
17	CHIMENTI MICHELE	X	
18	D'ORIO GIUSEPPA	X	
19	RUSSO ERSILIA		X
20	SOLLENA PIETRO		X
21	SPECIALE VALENTINA RITA	X	
22	LO IACONO FRANCESCO	X	
23	BONNI' GIUSEPPE	X	
24	PRAINITO GIOVANNI		X
25	PONZINI ANNA	X	
26	BARBICI GIUSEPPE		X
27	RAPPA ELEONORA		X
28	BILLECI GIOVANNI		X
29	DI TRAPANI VITO		X
30	DEGAETANO NICOLA		X
		14	16

Presiede il Cons. Aiello Filippo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e partecipa il Segretario Generale del Comune D.ssa Antonella Spataro. Scrutatori i Consiglieri:

Oggetto: adesione al piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art.243 –bis del D.Lgs 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Premesso che l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

Richiamato il parere espresso dal Collegio dei revisori al rendiconto 2016 che evidenzia l'urgenza e la indifferibilità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 bis TUEL;

Vista la proposta di deliberazione rep. n.17 del 19 gennaio 2018 con la quale il Commissario Straordinario, richiamato il parere non favorevole espresso dal responsabile del settore economico finanziario, non ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed ha dato incarico al Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro composto dai responsabili di settore al fine di procedere, entro e non oltre 15 giorni, all'analisi della situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Vista la determina n° 1 del 23 gennaio 2018 con la quale il Segretario Generale ha costituito il gruppo di lavoro composto dai Responsabili di Settore;

Visto il verbale del 12 febbraio 2018 con il quale il Commissario ad acta, nominato con decreti dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica nn° 231 e 239/S.3 del 7 agosto 2017, ha invitato il Commissario Straordinario ad approvare lo schema di bilancio esercizio 2017-2019 entro il 16 febbraio e, "qualora le condizioni finanziarie dell'Ente non consentano l'elaborazione di uno schema di bilancio in equilibrio" ha invitato "il responsabile dei servizi finanziari, con l'urgenza che il caso richiede, ad attestare l'eventuale presenza dei presupposti di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 267/2000 (dissesto finanziario) o in alternativa la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo";

Viste le relazioni presentate dal responsabile del settore economico finanziario prot.151 e 164/SEF del 16 e del 21 febbraio 2018 dalle quali risulta che i risparmi prospettati dai responsabili di settore non sono sufficienti a coprire lo squilibrio di bilancio di parte corrente.

Vista la nota prot. 3161 del 21 febbraio 2018 con la quale il Commissario Straordinario invita il Segretario Generale a porre in essere quanto richiesto dal Commissario ad acta con il verbale del 16 febbraio.



Visto il verbale 23 febbraio 2018 con il quale il Commissario ad acta ha invitato il Segretario Generale a comunicare gli ulteriori adempimenti che saranno posti in essere dal Commissario Straordinario e dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione n.31 del 26/02/2018 con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale l'adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale, prevista dagli artt.243- bis, 243 - ter e 243-quater del D.lgs 267/2000, trasmessa al commissario ad acta con nota prot.3820 del 01/03/2018;

Considerato che la procedura di riequilibrio pluriennale, introdotta con il D.L.174/2012, è rivolta al sistema delle autonomie locali a sostegno delle politiche autonome di risanamento; in particolare ha previsto, con i nuovi artt. 243 bis, 243-ter e 243-quater al D.Lgs. 267/2000, la facoltà, per i comuni per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli articoli 193 e 194 del citato testo unico, di attivare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Considerato che tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è attivata con l'adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno;

Considerato che per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

Considerato che il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui sopra, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Evidenziato che, diversamente da quanto già consentito dagli articoli 193 e 194 del Tuel, che prevedono la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione accertato e di finanziare debiti fuori bilancio riconosciuti mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, compreso quello in corso, agli enti che si trovino nelle predette condizioni di squilibrio finanziario viene, quindi, data possibilità di disporre di un più ampio periodo di rateizzazione, con la condizione di sottoporre il piano di riequilibrio ad una preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale



della Corte dei conti, nonché ad un rigoroso e continuativo controllo dello stato di attuazione del piano di riequilibrio approvato.

Considerato che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente può anche procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista, che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che provveda infine alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Considerato che la situazione di sofferenza economica e finanziaria emersa ormai da tempo, evidenziata dal collegio dei revisori dei conti, dal responsabile settore economico finanziario e dalle osservazioni della Corte dei conti, impone le opportune valutazioni e strategie politico-amministrative;


Ritenuto, pertanto, in considerazione della difficile situazione finanziaria dell'ente, che ricorrono le condizioni previste dall'art.243 bis del TUEL, introdotto dal D.L n.174/2012 per l'attivazione della citata procedura di riequilibrio pluriennale;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di ricorrere alla procedura di riequilibrio pluriennale, prevista dagli artt.243 bis del D.lgs 267/2000;
2. di avvalersi della facoltà di accedere al fondo di rotazione ivi previsto con presentazione della domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti dell'entità delle misure di riequilibrio di cui all'art. 243 bis comma 9 del d.l.g.s. 267/2000;
3. di assumere impegno ad approvare, entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio comunale, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, corredata da parere dell'organo di revisione economico –



finanziario, prendendo atto, accettando e disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla sua deliberazione, che il redigendo piano deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e ai sensi del comma 6 del citato art. 243 bis e deve comunque contenere:

a) Le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23/05/2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

b) La puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati in premessa e dalla ricognizione a cura dei responsabili di settore dei debiti fuori bilancio, della quantificazione del fondo soccombenza spese legali rilevati nel riaccertamento straordinario dei residui e da rilevare nella predisposizione del piano di riequilibrio;

c) L'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e del fondo crediti dubbia esigibilità entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) L'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e delle passività sopra descritte;

4. Di prendere atto, inoltre, accettando e disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione del piano che ai sensi del comma 7 del su citato art. 243 bis ai fini della predisposizione del piano, il Comune è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194, dando atto che tale ricognizione è stata svolta fino al 31/12/2016 e sarà oggetto di completamento fino alla data di approvazione del piano e che, per il finanziamento dei debiti stessi il Comune può prevedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima per gli anni del piano di riequilibrio ad iniziare dal bilancio di previsione 2018, convenuto con i creditori;

5. Di prendere atto, altresì, disponendo in tal senso nei confronti degli uffici preposti all'elaborazione del piano, che ai sensi del comma 7 del citato art. 243 bis al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, il comune:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;



b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243 comma 2 ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243 comma 2;

c) è soggetto a controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243 comma 1;

d) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché di una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

e) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1 previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere a fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibile non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

6. Di prendere atto, infine che ai sensi del comma 7 dell'art. 243 quater del D.Lgs 267/2000 la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243 bis comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'art.6 comma 2, del D.Lgs n.149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Misuraca



Verbale n.23 del 24.04.2018 avente per oggetto: "Adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000".-

Il Presidente alle ore 9:45 circa, procede con l'appello nominale e sono presenti n.14 Consiglieri ed assenti n.16 come da frontespizio della presente. Constatata la presenza del numero legale, ricorda che questa è una seduta di prosecuzione lavori ai sensi dell'art.21 della L.R. n.26/93 e dell'art.25 dello Statuto Comunale; pone in discussione la proposta in oggetto.

..... omissis dibattito

Il Presidente, nomina scrutatori i Consiglieri Motisi M.G., D'Orio G., e Ponzini A.. Non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire pone a votazione la proposta di delibera oggetto di dibattito.

Consiglieri presenti in aula n.17:

Lo Baido M. - Governanti S. - D'Amico V. - Prussiano A. - Aiello F. - Motisi M. G. - Lo Iacono L. - Ricupati G. - Chimenti M. - D'Orio G. - Russo E. - Speciale V. R. - Lo Iacono F. - Bonni G. - Prainito G. - Barbici G. - Ponzini A. -


IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la superiore proposta;
- Visto l'OREL;
- ✓ con voti n.15 favorevoli:
Lo Baido M. - Governanti S. - D'Amico V. - Prussiano A. - Aiello F. - Motisi M. G. - Lo Iacono L. - Ricupati G. - Chimenti M. - D'Orio G. - Russo E. - Speciale V. R. - Bonni G. - Prainito G. - Ponzini A. -
- ✓ con voti n.1 contrari: *Lo Iacono F. -*
- ✓ con voti n.1 astenuti: Barbici G.

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n.17 Consiglieri ed assenti n.13 (Albiolo G. - Tranchina S. - Lo Baido G. - Gioiosa F. - Catalano G. - Guida R. - Rappa S. - Amoroso C. - Sollena P. - Rappa E. - Billeci G. - Di Trapani V. - e Degaetano N.)

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta .



IL PRESIDENTE
Aiello Filippo



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Lo Baido Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

REG. PUBB. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno _____ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il _____;
- E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data _____;
- E' dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. N. 44/91);
- _____;

Partinico li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro